

UN ESPOSTO ALLA GIUSTIZIA

del dott. Arrigo Muscio

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Emilia
Via M. Fanti, 1
42100 Reggio Emilia (RE)*

In data 18 ottobre 2001, il settimanale "Tempi" (N. 42 del 18 al 24 novembre 2001), allegato al quotidiano "Il Giornale", ha pubblicato, nell'Editoriale "Cari lettori", una lettera (vedere allegata fotocopia) dal seguente contenuto:

«Caro direttore, il fatto che Le sto per raccontare è accaduto in provincia di Reggio Emilia, la ricca e tollerante provincia emiliana. Siamo in una scuola media, esattamente in una terza classe, verifica in classe di matematica. Una ragazzina, prima di accingersi a svolgere il compito, si fa il segno della croce. L'insegnante vede il gesto, va su tutte le furie, la redarguisce dicendole che non deve più permettersi di fare certe cose in classe perché incutono paura e disagio negli altri. La ragazzina replica dicendo, con coraggio (bisogna ammetterlo), che siamo in Italia e che c'è la libertà di religione. Non è stato sufficiente. L'insegnante, for-

te del suo ruolo, ha replicato dicendo che quella non è religione e per punirla le ha imposto di cambiare banco e di sedersi vicino a compagni di classe con i quali lei fa fatica...»:

Ciò premesso, e tenuto conto dell'art. 21 Cost. **"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione..."** - dell'art. 3 Cost. **"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali..."** - dell'art. 9 L. 4 agosto 1955, n. 848 (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) **"Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione.** Questo diritto comprende la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee...", chiedo a codesta Autorità Giudiziaria di verificare se il gravissimo comportamento adottato dall'insegnante in oggetto:

a) con particolare riferimento anche alla sua delicata qualità di educatrice; con il compito, quindi, d'insegnare il rispetto dei valori (la religione cattolica è, grazie a

Dio, ancora professata nel nostro Paese ed è riconosciuta anche da molti storici come la base costitutiva del modello occidentale di libertà);

b) tenuto conto che non viviamo in una dittatura;

c) tenuto conto della giovane età dell'alunna e della presenza dei compagni di classe, costituisce violazione degli art. 323 - 572 C. P.

Chiedo inoltre di accertare se l'atteggiamento dell'insegnante in oggetto costituisce atto discriminatorio ai sensi dell'art. 1 comma a) del D. L. 26 aprile 1993, N. 122, convertito nella L. 25 giugno 1993, N. 205 che **punisce "chi commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi"**.

Nell'ipotesi di violazioni normative indicate o di altre non citate, domandiamo si proceda secondo legge.

Chiedo, inoltre, d'essere avvisato ai sensi dell'art. 408 C. P. P., nell'eventuale ipotesi di archiviazione.

In fede
Il Presidente
Dr. Arrigo Muscio

Brescia, 18 ottobre 2001